REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 810 del 07/10/2026 BOLOGNA

Proposta:	DIC/2026/825 del 07/10/2026
Struttura proponente:	INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Oggetto:	PRESA D'ATTO DELL'UTILIZZO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO STIPULATO CON RTI NO GAP CONTROLS S.R.L./INARCHECK S.P.A. - PRIMO AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 1: AUSL DI BOLOGNA E AUSL DI IMOLA DELLA PROCEDURA APERTA, IN 2 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PER AZIENDE ED ENTI DEL SSR
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA LAVORI E SPESE DI INVESTIMENTO
Firmatario:	ARIANNA LAURENTI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Arianna Laurenti

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004" e ss.mm.ii.;
- n. 1187 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito alla d.ssa Sabrina Amerio l'incarico di Direttore dell'Agenzia Intercent-ER;
- n. 100 del 30/01/2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase" con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura regionale, con le relative declaratorie delle Direzioni Generali, delle Agenzie e dei Settori e ss.mm.ii.;
- n. 278 del 27/02/2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale". Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026;

Vista la determinazione n. 5378/2026 del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare con la quale è stato adottato il Masterplan relativo al triennio 2026-2028;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1825/2016 e n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7 e 12 della delibera di Giunta Regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER", approvata con deliberazione n. 29/2018;

- n. 83/2026 “Modifica e approvazione dei micro-assetti nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER”;
- n. 149/2026 “Conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER con decorrenza dal 1° marzo 2026”;
- n. 356 del 20/05/2025 “Il sistema dei controlli nell'ambito dell'Agenzia Intercent-ER”, per quanto applicabile;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 101/2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione” e ss.mm.ii;

Premesso che:

- con propria determinazione n. 219 del 28/03/2025 è stata indetta, da parte di Intercent-ER, una procedura aperta telematica per la conclusione di Accordi quadro, ai sensi dell’art. 21, c.2, LRER 11/2004 e dell’art. 59 D.lgs. 36/2023, per l’esecuzione di servizi di verifica preventiva della progettazione per aziende ed enti del SSR, mediante stipulazione di Accordi quadro multioperatore, ai sensi dell’art. 21 c.2, L.R.E.R. 11/2004 e dell’art.

59, D.lgs. n. 36/2023, suddivisa in 2 lotti come segue: Lotto 1: Ausl di Bologna e Ausl di Imola; Lotto 2: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna/Policlinico di Sant'Orsola e Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna";

- per ciascun lotto si è prevista l'aggiudicazione ad un massimo di n. 2 (due) operatori economici, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;

- con propria determinazione n. 805 in data 30/10/2025 è stato aggiudicato il Lotto n. 1, in attuazione del par. 4 del Disciplinare di gara, ai seguenti concorrenti: 1° classificato: RTI NO GAP CONTROLS S.r.l. - INARCHECK S.p.A., per un ribasso percentuale pari al 99,999%; 2° classificato: BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., per un ribasso percentuale pari al 92,920%, da applicarsi con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara;

Visto il Contratto di Accordo Quadro stipulato relativamente al Lotto 1 (RSPIC.2025.418 del 29/12/2025), in scadenza al 29/12/2029, fra l'Agenzia Intercent-ER e NO GAP CONTROLS S.r.l., nella sua qualità di capogruppo del RTI sopra indicato, per un importo pari a Euro 572.400,00, oltre oneri e accessori di legge, così suddiviso:

- Euro 360.000,00 quale importo dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro;
- Euro 117.000,00 quale importo per i servizi opzionali;
- Euro 95.400,00 quale importo massimo in aumento, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del Codice (cd. quinto d'obbligo, comprensivo anche dei servizi opzionali);

Preso atto della richiesta pervenuta dall'Azienda USL di Reggio Emilia ed acquisita al prot. IC/2026/45347.E del 01/10/2026, diretta ad aderire al suddetto Accordo Quadro, quantificando il fabbisogno dei servizi da acquisire in relazione alla propria programmazione ed alle esigenze connesse ad interventi da attivare, per un importo complessivo stimato di Euro € 121.000,00 oltre eventuali

adeguamenti del corrispettivo per variazioni progettuali ed oneri ed accessori di legge;

Preso atto che:

- l'articolo 1 "PREMESSA E DEFINIZIONI" del Capitolato Tecnico (Allegato 5 al Disciplinare di gara), al punto 1.6, include qualifica Azienda Contraente (oltre a quelle espressamente indicate) anche "*altre eventuali aziende sanitarie e/o ospedaliere che si avvarranno del servizio di verifica, emettendo apposito Ordinativo di Fornitura/Ordine di prestazione";*

- il paragrafo "Premesse" del Disciplinare di gara prevede che ogni Affidatario sia obbligato ad accettare Ordinativi di Fornitura eventualmente emessi da *altre Aziende/Enti del SSR* oltre a quelle espressamente indicate, fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro e relative opzioni;

- è stata verificato l'importo residuo dell'Accordo Quadro stipulato con il predetto RTI, che risulta sufficiente a coprire il fabbisogno stimato dall'Azienda USL di Reggio Emilia;

- l'AUSL di Reggio Emilia ha dato atto, nella nota Prot. 01/10/2026.0045347.E, di avere preventivamente interpellato le Aziende Contraenti originariamente individuate per il lotto di riferimento, le quali hanno espresso il proprio assenso all'utilizzo dello stesso da parte dell'Azienda USL di Reggio Emilia;

- richiamate in ogni caso le clausole opzionali previste dal medesimo Accordo Quadro, inclusa la possibilità di ordinare prestazioni aggiuntive sino alla concorrenza del quinto dell'importo originario dell'Accordo Quadro e degli eventuali servizi opzionali (cd. quinto d'obbligo);

Dato atto che l'utilizzo dell'Accordo Quadro da parte dell'Azienda USL di Reggio Emilia non comporta modifiche all'oggetto, alla durata, alle condizioni economiche né ad

altri elementi essenziali del medesimo, risultando tale facoltà espressamente prevista dagli atti di gara;

Richiamato l'art. 45 del D.lgs. n.36/2023 e le disposizioni relative alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale dell'Agenzia già riportate nella propria Determinazione n. 219 del 28/03/2025, valevoli anche in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi da AUSL Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto di abilitare l'AUSL di Reggio Emilia all'emissione di Ordinativi di Fornitura/di Prestazione a valere sul Contratto di Accordo Quadro stipulato relativamente al Lotto 1 (RSPIC.2025.418 del 29/12/2025), avente ad oggetto i servizi di verifica preventiva della progettazione per Aziende ed Enti del SSR, stipulato con il RTI NO GAP CONTROLS S.r.l./Inarcheck S.p.A., provvedendo alle necessarie operazioni nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SATER;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che in sede di adesione a ciascun Accordo Quadro e/o di emissione degli Ordinativi di Fornitura, l'Azienda USL di Reggio Emilia individuerà il Responsabile Unico di Progetto;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di prendere atto della richiesta formulata dall'Azienda USL di Reggio Emilia di avvalersi del Contratto di Accordo Quadro RSPIC.2025.418 del 29/12/2025 stipulato fra l'Agenzia Intercent-ER e il R.T.I. composto da NO GAP CONTROLS S.r.l., con sede legale in Bologna, via Rimini, 10/B CAP 40128, C.F./P. IVA 01974031203, capogruppo, ed INARCHECK S.p.A. con sede legale in

Milano, Via Gaetano Negri, 8 CAP 20123, C.F./P. IVA 03465009096, mandante;

2. di dare atto che nulla osta all'accoglimento di detta richiesta, in forza di quanto previsto all'articolo 1 del Capitolato Tecnico costituente parte integrante del predetto Accordo Quadro, nonché del paragrafo "Premesse" del Disciplinare di gara, sopra riportati;

3. di abilitare l'AUSL di Reggio Emilia all'emissione di Ordinativi di Fornitura/di Prestazione a valere sul Contratto di Accordo Quadro di cui al punto 1, provvedendo alle necessarie operazioni in SATER;

4. di dare atto che:

   a. il fabbisogno stimato ad oggi dall'Azienda USL di Reggio Emilia nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui trattasi è pari a Euro 121.000,00 oltre eventuali adeguamenti del corrispettivo ed oneri ed accessori di legge;

   b. l'Affidatario RTI NO GAP CONTROLS S.r.l. - INARCHECK S.p.A. è tenuto ad accettare gli Ordinativi di Fornitura eventualmente emessi dall'Azienda USL di Reggio Emilia, in virtù delle condizioni stabilite dalla legge di gara e dall'Accordo Quadro;

   c. l'utilizzo dell'Accordo Quadro da parte dell'Azienda USL di Reggio Emilia non comporta modifiche all'oggetto, alla durata, alle condizioni economiche né ad altri elementi del medesimo;

   d. l'Azienda USL di Reggio Emilia potrà emettere Ordinativi di Fornitura/Ordini di Prestazione entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro sopra citato, a prescindere dalla data di ultimazione delle prestazioni ordinate, previo interpello delle Aziende Sanitarie originariamente aderenti all'Accordo Quadro in relazione ai fabbisogni delle medesime, al fine dell'accertamento della relativa capienza, ferme restando le clausole opzionali ivi previste;

5. di trasmettere il presente atto:

a. alla Società NO GAP CONTROLS S.r.l., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con INARCHECK S.p.A. in qualità di mandante;

b. alle Aziende USL di Reggio Emilia, Bologna e Imola;

6. di confermare la sottoscritta, quale RUP della procedura di gara per la conclusione degli Accordi Quadro di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c.9, D.lgs. n. 36/2023, dando atto che, in sede di adesione a ciascun Accordo Quadro e/o di emissione degli ordinativi di Fornitura, l'Azienda USL di Reggio Emilia individuerà il Responsabile Unico di Progetto per le attività di propria competenza;

7. di dare atto che in relazione all'adesione dell'Azienda USL di Reggio Emilia sono dovuti al personale di Intercent-ER gli incentivi di cui all'art.45 del D.lgs. n. 36/202 secondo le modalità previste dalla normativa e dal relativo Regolamento regionale;

8. di provvedere alle ulteriori forme di pubblicazione previste dal PIAO 2026/2028, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013.

Arianna Laurenti